

BOZZA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO DI TENNIS

L'anno, il giorno del mese di presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune intestato C.F / P. IVA in persona di responsabile del servizio, in esecuzione della deliberazione n., in data, nel prosieguo denominato "comune";

E

l'associazione sportiva, con sede in, via, C.F / P. IVA, in persona del Sig. nato a, il, residente a in via, che interviene in qualità di nel prosieguo denominata "concessionario/a";

Premesso che l'art. 90, comma 25, della legge 289 del 2002 prevede che nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Vista la deliberazione consiliare n. 76 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali ed in particolare l'art. 19, comma 6, contenente i contenuti minimi della convenzione nonché i criteri generali e gli obiettivi per da perseguire nella gestione degli impianti privi di rilevanza economica;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria agli atti dell'ufficio _____ ed aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto di tennis sito in Via Appia – Contrada Vignali, di proprietà del Comune di Venosa;

tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio mediante la gestione del seguente impianto sportivo da tennis situato in **Via Appia – Contrada Vignali**, costituito da:

- n. 2 campi da giuoco all'aperto;
- n. 1 campo coperto;
- n. 1 tribuna scoperta;
- spogliatoi ed altri locali e ambienti inseriti nell'impianto.

L'impianto è censito in catasto al Fg. N. 54 p.lla n. 944.

2. Il concessionario, mediante la sottoscrizione del presente accordo convenzionale, dichiara di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, che dichiara di condividere.

Art. 2 Definizioni

Gestione dell'impianto: tutte le attività per garantire il suo corretto e funzionale uso secondo gli scopi per il quali è stato realizzato.

Le attività comprendono:

- le attività "propedeutiche e/o strumentali" al suo utilizzo; ossia le pulizie, la manutenzione delle strutture, la vigilanza dei locali, l'apertura e la chiusura degli immobili che costituiscono il complesso sportivo;
- le attività "accessorie" di sfruttamento economico delle entrate che derivano dall'uso dell'impianto da parte dei singoli e da parte delle associazioni che vi si recano e che pagano per utilizzare la struttura;
- l'incasso dei biglietti per gli eventi sportivi organizzati nel corso della stagione sportiva;
- la somministrazione di bevande e/o alimenti all'interno della struttura.

Gestione dell'attività sportiva: l'attività sportiva svolta all'interno dell'impianto in aderenza alle regole e alla disciplina del CONI.

Art. 3 Finalità e obiettivi della convenzione

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.

2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
- partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

Art. 4 Gestione dell'impianto

1. La gestione ordinaria dell'impianto deve espletarsi nel modo seguente:

- A carico dell'associazione sono previste le seguenti attività:
 - servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
 - servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
 - servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
 - manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
 - manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
 - espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e W.C. fino alla fossa biologica;
 - manutenzione delle porte e delle serrature;
 - ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
 - manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
 - manutenzione ai terreni di gioco e della relativa pavimentazione nel modo seguente:
 - livellamento della pavimentazione prima di ogni torneo o manifestazione ufficiale;
 - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
 - manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
 - pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
 - manutenzione apparecchiature di allarme;
 - assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
 - intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.);
 - custodia, gestione e manutenzione della struttura e degli impianti ivi contenuti;

2. Le seguenti attività di cui al comma 1 del presente articolo saranno poste in essere direttamente dall'associazione o affidate ad operatori economici esterni per tutta la durata della convenzione. Per l'acquisto dei beni necessari all'espletamento dei servizi si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria ed ogni altro intervento che esula dagli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo saranno affidati ad operatori economici esterni e la copertura finanziaria sarà assicurata dal comune sulla base di quanto disposto dai commi successivi.

4. L'associazione, prendendo atto che con la presente convenzione acquisisce la titolarità di organismo di diritto pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del d.lgs. 50 del 2016, ai fini della scelta dei contraenti, si obbliga ad utilizzare il codice dei contratti.

5. Ai fini della corretta quantificazione delle risorse pubbliche da stanziare per far fronte alla spesa, prima di dare esecuzione alla procedura di affidamento l'associazione pone in approvazione all'ufficio competente del comune il progetto di cui all'art. 23, commi 14 e 15, del d.lgs. 50 del 2016 per verificare la sua compatibilità e coerenza con l'uso dell'impianto.

6. In particolare la relazione dovrà contenere la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

7. A prescindere dalla esternalizzazione dei servizi è fatto salvo in ogni caso il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

8. Sono a carico del Comune di Venosa tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo quelli derivanti da danni arrecati all'impianto per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario. È sempre possibile autorizzare il concessionario ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria e/o migliorativi dell'impianto per adeguamenti strutturali obbligatori. In tal caso si applicheranno le disposizioni del successivo art. 9, comma 5, della presente convenzione.

Art. 5 Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a) direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b) dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c) dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;

d) da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe applicate alla data della stipula della presente convenzione dal comune. Tali tariffe possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.

2. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti per eventi da essa patrocinati, comunicando le date e gli orari al concessionario almeno sette giorni prima. Tali eventi non potranno coincidere con gare sportive di campionato già programmate.

3. L'uso degli impianti da parte del concedente e delle istituzioni scolastiche del comune è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.

4. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., d. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

- apertura, chiusura e custodia degli impianti;
- supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
- presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

5. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 6 Modalità e responsabilità del concessionario nell'uso degli impianti

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

- attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- attività amministrative e sociali;
- ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

3. Il concessionario può incassare direttamente le seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- sponsorizzazione di iniziative sportive;
- esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- contributi pubblici e privati;
- quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento comunale sull'uso e la gestione degli impianti sportivi il pagamento delle tariffe deve avvenire, di norma, in forma anticipata al gestore, con cadenza mensile per ogni periodo di uso continuativo assegnato e prima di ogni assegnazione di utilizzo occasionale.

5. I proventi derivanti dall'uso dell'impianto dovranno essere rendicontate dettagliatamente dal concessionario e corrisposte al Comune. Il comune può autorizzare il concessionario ad utilizzare integralmente tali proventi

solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria.

Art. 7 L'attività sportiva

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:

- elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
- elenco dei campionati che interessano il concessionario;
- programma degli allenamenti;
- altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

Art. 8 Somministrazione di alimenti e bevande

1. Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI 1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.

2. L'uso di questi spazi non deve mai interferire con quello delle attività principali e non è consentita mai la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del regolamento comunale sull'uso e la gestione degli impianti sportivi, al titolare dell'appalto del servizio di gestione dell'impianto spetta, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività economiche collaterali collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto. I proventi di tali attività collaterali dovranno risultare nel bilancio di gestione, secondo quanto stabilito in sede convenzionale. La gestione delle suddette attività potrà avvenire anche in forma indiretta tramite terzi e deve essere formalizzata da apposito contratto. Il canone previsto e ogni altra somma corrisposta da terzi al concessionario dovranno risultare nel bilancio di gestione.

Art. 9 Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione della presente.

2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 30 luglio di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.

3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione. E' possibile, su richiesta del gestore, concedere una proroga di anni uno nelle more dello svolgimento delle procedure per il nuovo affidamento.

4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 8, e dell'art. 21, comma 3, del regolamento comunale sull'uso e la gestione degli impianti sportivi, qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la durata della presente convenzione potrà aumentare proporzionalmente all'importo sostenuto entro il limite massimo di ulteriori 3 anni. Le modalità di esecuzione e di rendicontazione dei lavori saranno oggetto di approvazione da parte del competente ufficio comunale.

Art. 10 Verifiche

1. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di ingerenza e vigilanza del concedente, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione. A tal fine, il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

- controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
- controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.

2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

4. Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del regolamento comunale sull'uso e gestione degli impianti sportivi, il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di luglio di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno sportivo precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.

Art. 11 Responsabilità

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme del *Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali*.

2. Il concessionario della gestione, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso, delle attrezzature sportive in esso presenti e di quanto altro faccia parte della sua dotazione.

3. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza dell'uso dell'impianto ricade sul soggetto titolare della concessione in uso dell'impianto, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

4. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 12 Assicurazioni

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di € 500.000,00= (euro cinquecentomila).
4. Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di € 500.000,00= (euro cinquecentomila) per beni immobili e mobili.

Art. 13 Inadempimento - cause di risoluzione - diritto di recesso

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi seguenti:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2. Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3. È fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della Giunta comunale.

Art. 14 Agibilità degli impianti

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

2. Si rende parte attiva, inoltre, per la cura e la predisposizione di tutto il necessario per ottenere l'omologazione ai fini della pratica sportiva.

Art. 15 Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità giudiziaria competente.

2. Il foro competente per qualsiasi azione giudiziaria è quello di Potenza.

Art. 16 Contributo, Spese e documentazione

1. Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- statuto dell'associazione;
- elenco dei soci e del consiglio direttivo;

2. All'atto della consegna del complesso sportivo il concessionario dovrà provvedere alla volturazione di tutte le utenze energetiche e telefoniche. Le spese per le utenze nonché quelle per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare dell'impianto sportivo, sono a carico del concessionario.

3. Il concessionario dovrà tenere specifica contabilità, supportata da documentazione dimostrativa, dei consumi di cui al presente articolo. Detta contabilità dovrà essere esibita al concedente ad ogni sua richiesta.

4. Il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento comunale sulla gestione e uso degli impianti sportivi, non dovrà corrispondere alcuna tariffa d'uso continuativo.

5. L'uso dell'impianto da parte dei terzi presuppone il pagamento di una tariffa stabilita. I proventi derivanti dall'uso occasionale dovranno essere corrisposti al concessionario il quale le reimpiegherà, previa rendicontazione, in via esclusiva per la manutenzione dell'impianto e per la promozione e diffusione della pratica sportiva.

6. Al concessionario è riconosciuto un contributo a titolo di compartecipazione alle spese di gestione nella misura di € 3.500,00= annui, da corrispondersi in rate semestrali previa rendicontazione delle spese sostenute.

7. Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.

8. La presente convenzione verrà registrata, ricorrente il caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/10/1972 n. 634.

Art. 17 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,